



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

*Protocollo:* 1686.04

*Rif.:*

*Allegati:*

Roma, 15 novembre 2004

**Circolare n. 66/D**

Alle Direzioni Regionali dell' Agenzia  
delle Dogane

Agli Uffici Tecnici di Finanza

Alle Direzioni Circostrizionali  
dell' Agenzia delle Dogane

Agli Uffici delle Dogane

e, p.c.:

Al Dipartimento per le politiche fiscali  
ROMA

All' Area Centrale Affari Giuridici e  
Contenzioso  
SEDE

All' Area Centrale Gestione Tributi e  
Rapporti con gli Utenti  
SEDE

Agli Uffici di diretta collaborazione del  
Direttore  
SEDE

Al Comando Generale della Guardia di  
Finanza – Ufficio Operazioni  
ROMA

Al Ministero delle attività produttive  
ROMA

Alla Confindustria  
Viale dell' Astronomia  
ROMA

All' ENI  
P.le E. Mattei, 1  
ROMA

All'Unione Petrolifera  
Via del Giorgione, 129  
ROMA

All'Assopetroli  
Largo dei Fiorentini, 1  
ROMA

Alla Federpetroli  
P.zza San Giovanni, 6  
FIRENZE

All'Assocostieri  
Via Cesare Pavese, 305  
ROMA

**OGGETTO:** Trasferimenti di oli minerali in regime sospensivo, ad accisa assolta e denaturati. Criteri generali.

Sono pervenuti quesiti con i quali si è chiesto di conoscere, relativamente ai soggetti che commercializzano oli minerali senza essere titolari di impianti di deposito, se gli stessi siano tenuti all'osservanza delle disposizioni che disciplinano l'accisa e, tra l'altro, al rispetto di obblighi documentali.

Al riguardo, si rileva come questa Agenzia abbia già avuto modo di pronunciarsi sulla questione (nota n.2643/AGT del 17.4.2003 e circolare n.7/D del 18.2.2004 dell'Ufficio Regimi doganali e fiscali dell'Area Gestione tributi e Rapporti con gli utenti) in occasione dell'esame di fattispecie relative a trasferimenti di prodotti petroliferi destinati a buncheraggi marini.

In proposito, confermando la posizione costantemente adottata, si osserva che, in armonia con la struttura dell'ex imposta di fabbricazione, in materia di accisa il soggetto obbligato è identificato di norma nel responsabile (depositario autorizzato) della gestione del deposito, a prescindere quindi dal titolo in virtù del quale il prodotto sottoposto a tassazione è detenuto nel medesimo deposito.

Non costituisce, infatti, oggetto di cognizione delle disposizioni normative concernenti l'accisa l'esercizio della facoltà di disporre dei prodotti ad essa sottoposti, potere rientrante nel contenuto normale del diritto di proprietà, che trova in altri settori dell'ordinamento la propria disciplina.

Così, con riferimento ai prodotti in regime sospensivo, l'irrelevanza delle vicende afferenti la sfera proprietaria comporta che le stesse non incidano sull'osservanza, da parte del depositario autorizzato, dei prescritti obblighi tributari in materia di regime del deposito fiscale e di movimentazione di prodotti soggetti ad accisa, rispondente all'esigenza di un controllo pieno ed incisivo su chi detiene le merci.

Il soggetto che commercializza oli minerali pur non essendo titolare di impianto di deposito, quindi, non è obbligato a tenere la contabilità dei prodotti movimentati prevista dalla normativa delle accise, né alla compilazione di documenti di circolazione, pur serbando la possibilità di far inserire nella casella n.7 del DAA il proprio nominativo, di seguito a quello del destinatario della spedizione, preceduto dalle parole "per conto" (circolare n.182 del 13.7.98).

Resta salva la facoltà, accordata dall'art.6, comma 2, del testo unico approvato con D.Leg.vo n.504/95, per il proprietario della merce di prestare la garanzia per il trasporto in luogo del depositario autorizzato mittente, nel qual caso obbligandosi a conformarsi alle prescrizioni stabilite in materia.

Analogamente è a dirsi, quanto alla previsione di obblighi documentali, in ordine alla circolazione di oli minerali già assoggettati ad accisa, non mancando di rilevare che, ai sensi dell'art.10, comma 3, lett.b) del D.M.25.3.96, n.210, in caso di estrazione effettuata per conto di un committente, ne va indicato nel DAS il nome, preceduto dalle parole "per conto", e il numero di partita IVA da riportare nel riquadro 4.

Ciò rilevato in via generale, va da sé che qualora, nel concreto svolgimento delle operazioni di movimentazione dei prodotti, i soggetti di che trattasi vengano ad espletare compiti propri delle figure tipizzate dalla normativa sulle accise, quale ad esempio l'incaricato del trasporto, ne assumono anche i relativi obblighi, indipendentemente dalla loro qualificazione.

Ulteriori chiarimenti, della medesima natura, sono stati richiesti riguardo alle vendite di oli minerali oggetto di agevolazioni, quali quelli denaturati destinati agli impieghi di cui ai punti 3 e 5 della Tabella A allegata al testo unico approvato con D.Leg.vo n.504/95, nelle quali intervengono soggetti non titolari di impianto di deposito.

Anche per le suddette fattispecie valgono le argomentazioni di cui sopra, non rilevando la presenza di tali soggetti nelle vicende negoziali sottese ai trasferimenti di prodotti agevolati.

Per quanto qui interessa, infatti, da un lato, il D.M.n.577/95 (artt.3 e 4) fissa le modalità di movimentazione dei prodotti petroliferi agevolati nonché gli adempimenti amministrativi e contabili da osservare da parte dell'esercente l'impianto di distribuzione prodotti petroliferi agevolati o del depositario autorizzato, dall'altro, il D.M.n.454/2001 (art.5) pone apposite prescrizioni in ordine al trasferimento ed alla circolazione dei prodotti denaturati sia per i depositari autorizzati che per gli esercenti depositi commerciali.

La stretta osservanza di questi specifici obblighi tributari è posta, quindi, a carico di soggetti ben individuati e qualificati dalle rispettive discipline regolamentari. Tanto a prescindere dall'eventuale interposizione nelle transazioni commerciali di altri operatori, da quelli differenti, non titolari di impianto di deposito in capo ai quali, in ogni caso, i suddetti oneri non potrebbero essere trasferiti.

Con l'occasione, sempre con riferimento alla circolazione di prodotti petroliferi denaturati oggetto di agevolazioni fiscali, si aggiunge che la responsabilità del depositario autorizzato speditore si arresta al momento del ricevimento della merce da parte del destinatario, sia questo un esercente deposito commerciale o impianto di distribuzione che l'effettivo utilizzatore avente titolo ad usufruire del beneficio fiscale.

La denaturazione, del resto, impone la destinazione irreversibile del prodotto a quel determinato impiego agevolato che presuppone, per l'appunto, l'aggiunta al medesimo di particolari e ben determinate sostanze per rilevare l'eventuale uso in frode del prodotto petrolifero.

Quindi, effettuata regolarmente la fornitura, certificata dalla ricezione dell'esemplare n.3 del documento di accompagnamento, il depositario autorizzato speditore non risponde di un'eventuale distrazione di prodotti esenti o ad aliquota ridotta ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta, perpetrata da altri soggetti (quali, ad es. l'esercente deposito commerciale, il gestore dell'impianto di distribuzione, l'utilizzatore finale).

Nei casi accertati di illecita distrazione di prodotto, non essendosi realizzati i presupposti previsti per poter beneficiare dell'agevolazione, l'accisa diviene esigibile ai sensi dell'art.2, comma 3, del Testo unico approvato con decreto leg.vo 26.10.1995, n.504.

I Signori Direttori regionali vigileranno sull'applicazione della presente circolare non mancando di segnalare eventuali difficoltà riscontrate nella sua pratica attuazione.

Gli Uffici locali informeranno la loro attività ai criteri sopresposti.

La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 5 novembre 2004.

*Il Direttore dell'Area Centrale*  
Ing. Walter De Santis